

IL TRIBUNALE di PORDENONE

riunito nella Camera di Consiglio del 12.6.2014, nelle persone dei magistrati:

dr. Enrico Manzon	Presidente
dr. Francesco Saverio Moscato	Giudice
dr. Francesco Petrucco Toffolo	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art. 98 l.f. n. 981/2014 R.G. promosso da:

Commissione europea con gli avv.ti

opponente

contro

S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del
commissario straordinario, con gli avv.ti

opposto

Premesso

- che la Commissione europea, con opposizione allo stato passivo, ha lamentato il mancato riconoscimento del privilegio in favore del credito di € 9.553.993,15 ammesso al passivo in chirografo;

- che si è costituita la procedura opposta insistendo, nel merito, per il rigetto della domanda;

ritenuto

- che il credito della Commissione Europea è fondato sulla decisione del 7.12.2011 con la quale è stata irrogata un'ammenda di € 9.000.000,00 alla società S.p.A. e alla sua filiale S.p.A. (quest'ultima, a seguito di varie vicende societarie, ha in seguito assunto la denominazione S.p.A.);

- che la norma di cui all'art. 82 del Regolamento 966/2012, invocata dall'opponente, dispone che "nel caso di una procedura d'insolvenza ai crediti dell'Unione è riservato lo stesso trattamento preferenziale concesso ai crediti di ugual natura dovuti a organismi pubblici degli Stati membri in cui ha luogo il procedimento di recupero";

- che, affinché possa essere riconosciuto un trattamento preferenziale ai crediti dell'Unione Europea secondo la richiamata disposizione, appare requisito necessario

che un trattamento preferenziale sia previsto per i crediti dello Stato membro aventi la stessa natura del credito comunitario;

- che il credito della Comunità Europea è da considerarsi di uguale natura a quella delle sanzioni amministrative emesse dall'Autorità Garante della Concorrenza in caso di violazioni della legge 287/90;

- che il credito derivante da tali sanzioni amministrative non è assistito, nello Stato italiano, da alcun privilegio nelle procedure d'insolvenza;

- che non vi è analogia tra il credito dell'opponente ed i crediti fiscali dello Stato e che nessuna norma del Regolamento 966/2012 assimila genericamente i crediti comunitari costituenti entrate del bilancio dell'Unione Europea ai crediti erariali degli Stati membri;

- che, nella fattispecie concreta, non appare giustificato il riferimento ai crediti aventi privilegio ex artt. 2752 o 2758 c.c., nei quali, peraltro, non sono compresi tutti i crediti del bilancio dello Stato, essendo previsti privilegi, pure differenziati, solo per alcune categorie di crediti;

- che, rigettata l'opposizione, si provvede sulle spese di lite secondo soccombenza, con liquidazione equitativa in assenza di nota spese;

P.Q.M.

1) rigetta l'opposizione allo stato passivo proposta dalla Commissione Europea;

2) condanna l'opponente al pagamento, in favore di S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e Cnap se ed in quanto dovute per legge.

3)

Così deciso in Pordenone, nella camera di consiglio del 12.6.2014.

Il Giudice estensore
dr. Francesco Petrucco
Toffolo

Il Presidente
dr. Enrico Manzon